

Codice A1604B

D.D. 1 marzo 2021, n. 104

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di cinque sorgenti potabili - denominate Fontana 1, Fontana 2, Fontana 3, Fontana 4 e Combravino - ubicate nel Comune di Valgioie (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 104/A1604B/2021

DEL 01/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di cinque sorgenti potabili - denominate Fontana 1, Fontana 2, Fontana 3, Fontana 4 e Combravino - ubicate nel Comune di Valgioie (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Valgioie (TO) nonché committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 18 dicembre 2020, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 269 del 17 dicembre 2020 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 delle seguenti cinque sorgenti che ricadono nello stesso Comune di Valgioie:

- *Fontana 1* (TO-S-01574) - particella catastale n. 102 del foglio di mappa n. 5;
- *Fontana 2* (TO-S-01573) - particella catastale n. 107 del foglio di mappa n. 5;
- *Fontana 3* (TO-S-01572) - particella catastale n. 77 del foglio di mappa n. 5;
- *Fontana 4* (TO-S-01571) - particella catastale n. 86 del foglio di mappa n. 5;
- *Combravino* (TO-S-00748) - particella catastale n. 841 del foglio di mappa n. 16.

Le aree di salvaguardia delle suddette sorgenti risultano attualmente perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.*

Le sorgenti *Fontana 1-2-3-4* sono ubicate in un contesto boschivo nella porzione centro orientale del territorio comunale. I manufatti di captazione sono in cemento armato, interrati nel versante e in buono stato di conservazione; il punto di captazione risulta recintato solo nel caso delle sorgenti *Fontana 1* e *4*. L'acqua in ingresso alle sorgenti è convogliata alla vasca di accumulo attraverso punti di venuta multipli.

La modalità di presa della sorgente *Fontana 1* avviene attraverso un bottino di presa di lunghezza di

9 metri, larghezza di 4 metri e altezza di 2,55 metri.

La modalità di presa della sorgente *Fontana 2* avviene attraverso un galleria di raccolta, accessibile attraverso un pozzo di discesa, che dal piano-campagna si approfondisce di 4 metri; ortogonalmente si sviluppa l'opera di captazione, di lunghezza di 5 metri e larghezza e altezza di 2 metri circa.

La modalità di presa della sorgente *Fontana 3* avviene attraverso un bottino di lunghezza di 9 metri, larghezza di 4 metri e altezza di 2,55 metri.

La modalità di presa della sorgente *Fontana 4* avviene attraverso una galleria drenante di lunghezza pari a 8 metri, accessibile attraverso un camminamento; all'esterno il manufatto è caratterizzato da un'altezza di 2 metri, larghezza di 3,2 metri e lunghezza di 4 metri.

La sorgente *Combravino* è situata in località Modoprato, ad una quota di 898 metri s.l.m.. Il manufatto di captazione è caratterizzato da dimensioni in pianta di 6 metri per 5 metri e altezza della vasca pari a 2,2 metri, accessibile da una cabina, situata sulla copertura della vasca, di altezza 1 metro e lati di 1,2 metri.

Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'Ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata; non essendo presenti misuratori della portata prelevata, la disponibilità idrica totale è stata stimata mediante metodi empirici, ed è risultata pari a:

- 3.586 metri cubi/anno, corrispondenti a una portata media di circa 0,1 l/s per le sorgenti *Fontana 1-2-3*;
- 2.166 metri cubi/anno, corrispondenti a una portata media di circa 0,1 l/s per la sorgente *Fontana 4*;
- 11.491 metri cubi/anno, corrispondenti a una portata media di circa 0,4 l/s per la sorgente *Combravino*.

Nel settore in cui sono localizzate le sorgenti affiora il substrato rappresentato da calcescisti con pietre verdi dell'Unità Bassa Valle Susa - Valli di Lanzo - Monte Orsiera. I depositi glaciali rappresentano lembi dei cordoni morenici che caratterizzano il settore laterale sinistro dell'anfiteatro morenico di Rivoli-Valgioie; tali sedimenti, di natura glaciale di ablazione, sono costituiti da diamicton con clasti angolosi e sub-angolosi e blocchi di dimensioni superiori a un metro. I depositi fluvio-torrentizi sono invece caratterizzati da ghiaie a supporto di clasti con scarsa matrice sabbiosa, costituiti da ciottoli e blocchi eterometrici di dimensioni comprese tra qualche centimetro e un metro e caratterizzati da un elevato grado di arrotondamento.

La morfologia dell'areale in cui sono situate le emergenze è moderatamente acclive in corrispondenza delle opere di presa ed è il risultato della presenza della dinamica glaciale e fluvio-torrentizia, attiva, la prima, durante il Pleistocene e, la seconda, dal Pleistocene ad oggi; non si evidenziano fenomeni di dissesto o problematiche connesse alla dinamica fluvio-torrentizia in prossimità delle captazioni.

I settori afferenti le captazioni sono caratterizzati dalla presenza di un bosco misto e da vegetazione di sottobosco in evoluzione.

Le sorgenti sono alimentate dalle acque presenti all'interno dell'acquifero superficiale, costituito da depositi quaternari, caratterizzati dalla presenza di clasti e blocchi eterometrici, con matrice sabbioso-limoso-argillosa; la permeabilità è dovuta alla porosità dei depositi, che risultano essere mediamente permeabili.

Le sorgenti si sviluppano per affioramento della superficie piezometrica della falda superficiale e, pertanto, possono essere definite *sorgenti per emergenza*, in quanto le scaturigini sono dovute all'intersezione della superficie topografica con quella piezometrica.

Sulle sorgenti non è stato possibile effettuare misurazioni di portata, non sono state reperite misure di portata pregresse, né sono presenti installazioni per la misura automatica della portata nel tempo

tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A). Sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati e in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza dei depositi di origine fluvio-glaciale e fluvio-torrentizia mediamente permeabili, poco o per nulla protetti verso la superficie, la vulnerabilità degli acquiferi captati è stata considerata, cautelativamente, elevata e, di conseguenza, le aree di salvaguardia individuate coincidono con i bacini di alimentazione delle sorgenti e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgenti Fontana 1-2-3:

- zona di tutela assoluta sorgenti *Fontana 1-2*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; poiché le scaturigini sono ubicate a breve distanza tra loro, nella definizione della zona di tutela assoluta si è provveduto a sovrapporre e ad uniformare le zone delle singole sorgenti attraverso il loro inviluppo; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, ha una superficie complessiva di 5.190 metri quadrati;
- zona di tutela assoluta sorgente *Fontana 3*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 3.000 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle sorgenti, per una superficie complessiva di 17.584 metri quadrati.

Sorgente Fontana 4:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 3.000 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 5.284 metri quadrati.

Sorgente Combravino:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 3.000 metri quadrati;
- l'estensione della zona di rispetto, con estensione verso monte di 300 metri, è risultata essere pari a 29.982 metri quadrati, suddivisa in:
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 210 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie di 21.681 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 8.301 metri quadrati.

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti centri di pericolo, né si effettuano attività agricole e di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*Elaborato n. TAVOLA 4 - PROG. 5412 - COMUNE DI*

VALGIOIE - OGGETTO: STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI E PRESA SUPERFICIALE - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di n. 3 siti di sorgenti, ad uso potabile, nel Comune di Valgioie - Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia - Scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

Le aree di salvaguardia proposte ricadono interamente in zone boscate nelle quali non è presente alcun tipo di attività agricola, né di allevamento e/o pascolo intensivo; in assenza di tali attività non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 2 ottobre 2020, ha trasmesso al Comune di Valgioie (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - la documentazione tecnica relativa alle proposte di definizione delle aree di salvaguardia di cinque sorgenti potabili - denominate *Fontana 1-2-3-4* e *Combravino* - ubicate nel Comune di Valgioie (TO) e gestite dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Valgioie (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 15 ottobre 2020, ha comunicato che effettua regolarmente i controlli analitici previsti dalla legge vigente (d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.) presso il concentrico afferente e che i risultati analitici forniti hanno rilevato, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 24 novembre 2020, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nelle aree di salvaguardia ridefinite; inoltre, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006, non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- dovranno essere realizzate, ove mancanti, adeguate opere di protezione dei manufatti di captazione dalle acque di ruscellamento e sarà necessario prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- nelle zone di rispetto non dovranno essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- per la realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato della viabilità esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;
- nelle aree di salvaguardia individuate dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- le aree di salvaguardia individuate dovranno essere recepite negli strumenti urbanistici del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree stesse;
- qualora i terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia fossero destinati ad uso agricolo, è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino, come previsto nell'articolo 6 del regolamento regionale 15R/2006;
- nel caso che le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15R/2006, è specificamente vietata la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette, mentre il comma 1, punto m) dello stesso articolo vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/annui per ettaro di azoto presente negli effluenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2, in data 14 gennaio 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 2 ottobre 2020, con la quale è stata trasmessa al Comune di Valgioie (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - la documentazione tecnica relativa alle proposte di definizione delle aree di salvaguardia di cinque sorgenti potabili - denominate *Fontana 1-2-3-4* e *Combravino* - ubicate nel Comune di Valgioie (TO) e gestite dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 15 ottobre 2020 - prot. n. 0096558;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 24 novembre 2020 - prot. n. 96268;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 269, in data 17 dicembre 2020, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 18 dicembre 2020 - prot. n. 0003807, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;

- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

- a. Le aree di salvaguardia delle cinque sorgenti potabili - denominate *Fontana 1, Fontana 2, Fontana 3, Fontana 4 e Combravino* - ubicate nel Comune di Valgioie (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nella planimetria "*Elaborato n. TAVOLA 4 - PROG. 5412 - COMUNE DI VALGIOIE - OGGETTO: STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI E PRESA SUPERFICIALE - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di n. 3 siti di sorgenti, ad uso potabile, nel Comune di Valgioie - Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia - Scala 1:2.000*", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate.

In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

- c. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Valgioie (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle cinque sorgenti potabili ubicate nel Comune di Valgioie - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Valgioie, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia; inoltre, non dovranno cambiare le destinazioni d'uso o essere oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa captata.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)

Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Tavola_4.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROG. 5412

COMUNE di VALGIOIE



OGGETTO: STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI E PRESA SUPERFICIALE

Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di n. 3 siti di sorgenti, ad uso potabile, nel Comune di Valgioie

Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia

Rev.	Data	Redazione	Verifica	AutORIZZAZIONE	Modifica
0	Maggio 2020	Tuberga S.	Tuberga S.		

Il Committente:

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.


 Il DIRETTORE GENERALE
 Dott. Ing. Marco ACRU

Il Progettista:

Dott. Geol. Stefano TUBERGA
 Via Edoardo Giosuè n. 4
 10080, La Casa (TO)
 Telefono 011 9842045
 geo@stefanotuberga.it

Collaboratori:

Archivio file: Valgioie_Aree di Salvaguardia_cattuali_1-2-000.dwg
 Elaborato n. **TAVOLA 4**
 Scala: **1:2.000**



SORGENTE	FONTANA 4
Superficie ZTA (m ²)	3.000
Superficie ZRR (m ²)	5.289

Comune di VALGIOIE Zona di Tutela Assoluta (ZTA)		
Foglio	Particella	Destinazione d'uso
5	2-parziale	Aree ad uso agricolo
5	3-parziale	Aree ad uso agricolo
5	4-parziale	Aree ad uso agricolo
5	69-parziale	Aree ad uso agricolo
5	86-parziale	Aree ad uso agricolo

Comune di VALGIOIE Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)		
Foglio	Particella	Destinazione d'uso
5	1-parziale	Aree ad uso agricolo
5	2-parziale	Aree ad uso agricolo
5	3-parziale	Aree ad uso agricolo
5	4-parziale	Aree ad uso agricolo
5	5-parziale	Aree ad uso agricolo
5	48-parziale	Aree ad uso agricolo
5	69-parziale	Aree ad uso agricolo
5	86-parziale	Aree ad uso agricolo

SORGENTE	FONTANA da 1 a 3
Superficie ZTA (m ²)	8.190
Superficie ZRR (m ²)	17.584


Comune di VALGIOIE Zona di Tutela Assoluta (ZTA)		
Foglio	Particella	Destinazione d'uso
5	48-parziale	Aree ad uso agricolo
5	49-parziale	Aree ad uso agricolo
5	61-parziale	Aree ad uso agricolo
5	75-parziale	Aree ad uso agricolo
5	77-parziale	Aree ad uso agricolo
5	80-parziale	Aree ad uso agricolo
5	88	Aree ad uso agricolo
5	100-parziale	Aree ad uso agricolo
5	102	Aree ad uso agricolo
5	103-parziale	Aree ad uso agricolo
5	107-parziale	Aree ad uso agricolo
5	108	Aree ad uso agricolo

Comune di VALGIOIE Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)		
Foglio	Particella	Destinazione d'uso
5	48-parziale	Aree ad uso agricolo
5	49-parziale	Aree ad uso agricolo
5	54-parziale	Aree ad uso agricolo
5	75-parziale	Aree ad uso agricolo
5	98-parziale	Aree ad uso agricolo
5	100-parziale	Aree ad uso agricolo
5	107-parziale	Aree ad uso agricolo



LEGENDA

- ZTA
- ZRR
- ZRA
- Sorgente SMAT
- Area residenziale
- Edificio abbandonato (non costituisce un centro di pericolo)
- Strada provinciale o comunale asfaltata
- Viabilità interpodere (non costituisce un centro di pericolo)
- Rete fognaria principale



SORGENTE	COMBRAVINO
Superficie ZTA (m ²)	3.000
Superficie ZRR (m ²)	21.681
Superficie ZRA (m ²)	8.301

Comune di VALGIOIE Zona di Tutela Assoluta (ZTA)		
Foglio	Particella	Destinazione d'uso
6	496-parziale	Aree ad uso agricolo
6	497-parziale	Aree ad uso agricolo
6	498	Aree ad uso agricolo
6	499-parziale	Aree ad uso agricolo
6	500-parziale	Aree ad uso agricolo
6	691-parziale	Aree ad uso agricolo
16	74-parziale	Aree ad uso agricolo
16	75-parziale	Aree ad uso agricolo
16	76-parziale	Aree ad uso agricolo
16	77-parziale	Aree ad uso agricolo
16	78-parziale	Aree ad uso agricolo
16	841	Aree ad uso agricolo

Comune di VALGIOIE Zona di Rispetto Allargata (ZRA)		
Foglio	Particella	Destinazione d'uso
6	526-parziale	Aree ad uso agricolo
6	523-parziale	Aree ad uso agricolo
6	524-parziale	Aree ad uso agricolo
6	525-parziale	Aree ad uso agricolo
6	514-parziale	Aree ad uso agricolo

Comune di VALGIOIE Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)		
Foglio	Particella	Destinazione d'uso
6	496-parziale	Aree ad uso agricolo
6	499-parziale	Aree ad uso agricolo
6	500-parziale	Aree ad uso agricolo
6	501-parziale	Aree ad uso agricolo
6	502-parziale	Aree ad uso agricolo
6	514-parziale	Aree ad uso agricolo
6	516-parziale	Aree ad uso agricolo
6	517	Aree ad uso agricolo
6	518	Aree ad uso agricolo
6	519	Aree ad uso agricolo
6	520	Aree ad uso agricolo
6	521	Aree ad uso agricolo
6	522	Aree ad uso agricolo
6	523-parziale	Aree ad uso agricolo
6	524-parziale	Aree ad uso agricolo
6	526-parziale	Aree ad uso agricolo
6	547	Aree ad uso agricolo
6	691-parziale	Aree ad uso agricolo
16	74-parziale	Aree ad uso agricolo
16	75-parziale	Aree ad uso agricolo
16	76-parziale	Aree ad uso agricolo
16	77-parziale	Aree ad uso agricolo
16	78-parziale	Aree ad uso agricolo
16	79-parziale	Aree ad uso agricolo
16	80-parziale	Aree ad uso agricolo
16	81	Aree ad uso agricolo
16	83-parziale	Aree ad uso agricolo
16	779-parziale	Aree ad uso agricolo
16	780-parziale	Aree ad uso agricolo